



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

GL/COO:sc

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006465 - 17/10/2014 - USCITA
Allegati : 0



Roma, 16 ottobre 2014
Informativa n. 20/14

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Normativa antiriciclaggio – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate/Direzione Centrale Accertamento n. 88 del 14 ottobre 2014 - Esonero dall’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di PEC previsto dal Provvedimento congiunto MEF/GDF 8 agosto 2014, prot. 2014/105953.

sono lieto di comunicarti che, a seguito della richiesta di intervento inviata lo scorso 18 settembre dal Consiglio Nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato, con la Risoluzione n. 88 del 14 ottobre 2014 che **gli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili devono ritenersi esonerati dall’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC** previsto dal provvedimento MEF/GDF prot. n. 2014/105953 emanato lo scorso 8 agosto.

In particolare l’Agenzia ha chiarito che tale obbligo, destinato ad una pluralità di soggetti di diversa natura, deve ritenersi già assolto con riferimento ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (ivi compresi, dunque, gli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) tenuto conto che, come segnalato dal Consiglio Nazionale, già sussistono, nell’ordinamento interno, registri ed elenchi detenuti da pubbliche amministrazioni contenenti gli indirizzi PEC di tali soggetti.

Il provvedimento in tal senso menziona in particolare l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata INI-PEC istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, puntualmente aggiornato, per quanto riguarda la categoria professionale, con i dati provenienti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nelle modalità stabilite dalla legge. Si ritiene, in tal senso, che la comunicazione dell’indirizzo PEC degli Iscritti persone fisiche esaurisca l’obbligo di comunicazione considerato che la normativa antiriciclaggio è destinata a questi.

Considerato l’approssimarsi della scadenza del termine stabilito per l’adempimento dell’obbligo (31 ottobre), Ti chiedo di promuovere la tempestiva diffusione della presente comunicazione agli Iscritti dell’Ordine da Te presieduto in modo da agevolare il sereno proseguimento dell’attività professionale.

Un cordiale saluto.

Gerardo Longobardi